

VERBALE DI ACCORDO

CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

Ex art. 47 L. 428/90 (come modificato dal D.lgs. 18/2001) ed ex art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri Direttivi e per il personale dipendente dalle aree professionali delle imprese creditizie.

Il giorno 31 luglio 2021 con collegamento da remoto si sono riuniti:

le Società:

- SANTANDER CONSUMER BANK CONSUMER BANK S.p.A. rappresentata da:
Guido Piacenza - Direttore Risorse Umane
Paola Amerio - Payroll, Relazioni Sindacali, Prevenzione e Sicurezza

- HCBE Italy rappresentata da:
Simona Cipollina – Back Office Branch Manager
Silvia Volontieri – HR Manager
e

le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali Fabi, Fisac/Cgil nelle persone di:

- FABI rappresentata da:
Alberto D'Andrea (Segretario di Coordinamento)
Simona Lolli (RSA sede secondaria di Castel Maggiore)
Paola Cogli Ciccarelli (Segretaria Provinciale Torino)

- FISAC CGIL rappresentata da:
Marcello Carcereri (Segretario di Coordinamento)
Giada Rinaldi (RSA filiale di Milano)
Carla Raimo (RSA filiale di Napoli e Segretaria Regionale Campania)
Nicola Mancazzo (RSA filiale di Roma)
Cinzia Borgia (Segretaria Generale Regionale Piemonte)
Antonio Francesco Mesiano (Segretario Regionale Piemonte)

Premesso che:

- Santander Consumer Bank ambisce a rafforzarsi sul mercato di riferimento del credito al consumo mantenendo il suo posizionamento strategico continuando a tessere nuovi accordi commerciali e nuove partnership per raggiungere una dimensione sempre più competitiva.

- Santander Consumer Bank ha avviato una partnership con Hyundai Italia nel 2010 e con Kia Italia nel 2011, partnership supervisionata da Hyundai Capital Europe, braccio finanziario di Hyundai Motor Europe e Kia Motor Europe.
- Il Gruppo Hyundai Kia ha concordato un rapporto di Partnership con Santander Consumer Finance (Spagna) a livello centrale per diversi paesi Europei che è stato rinnovato 3 volte rispettivamente negli anni 2013, 2017 e 2020.
- Grazie al lavoro decennale è stato costruito un portafoglio clienti attivo di circa 200.000 clienti (circa 100.000 per Brand).
Nel tempo sono stati implementati programmi finanziari fidelizzanti che portano i clienti a riacquistare vetture Hyundai o Kia a scadenza contratto, sono stati creati nuovi prodotti finanziari esclusivi, sia di leasing che assicurativi per i Brands Hyundai e Kia.
- E' stata creata una rete commerciale sales dedicata per Brand, distribuita su tutto il territorio nazionale.
- Dopo una collaborazione decennale con entrambi i Brand, la Partnership si evolverà con la creazione della Branch Italiana di Hyundai Capital Bank Europe GmbH, Joint Venture tra Hyundai Capital Services Korea e Santander Consumer Bank Germania.
- Branch che combina l'expertise sia di Hyundai Capital che di Santander Consumer Bank, consentendo di rinforzare il supporto ai Brands in Italia ed alla rete dei concessionari.
- In data 2 luglio 2021, con un'informativa che qui si intende integralmente richiamata, Santander Consumer Bank, insieme a Hyundai Capital Bank Europe GmbH, ha comunicato a tutte le sigle sindacali firmatarie del CCNL del credito ed individuate come per legge, l'intenzione di procedere al trasferimento da parte di Santander Consumer Bank del Ramo di Azienda costituito dalle attività commerciali Hyundai e Kia e da quelle di natura bancaria a supporto del business (Finance, Risk, IT & Operation), ai sensi dell'art.47 della legge n. 428 del 1990 (e successive modifiche/integrazioni).
- La cessione del ramo di azienda di Santander Consumer Bank non determina ricadute occupazionali.
- Su richiesta delle sigle sindacali è stato attivato in data 7 luglio 2021 il previsto esame congiunto che è proseguito in data 13, 14, 16, 27, 29, 30 e 31 luglio.
- Le Organizzazioni Sindacali di Santander Consumer Bank firmatarie del presente accordo dichiarano la loro contrarietà a qualsiasi iniziativa di deconsolidamento o cessione di attività da parte di Santander Consumer Bank e in merito a questa operazione hanno dichiarato che sarebbe stato opportuno da parte aziendale

mantenere le attività all'interno del perimetro di Santander Consumer Bank Italia, in quanto fortemente strategiche per l'azienda medesima e quale forma di riconoscimento delle competenze e delle professionalità presenti in azienda.

- Le Organizzazioni Sindacali, inoltre, prendono atto delle ricadute rispetto alla possibilità di favorire la conciliazione vita-lavoro derivanti dall'aumento dei carichi di lavoro, dai maggiori volumi per ciascun dipendente e dall'ampliamento delle zone dovute all'organizzazione della nuova rete commerciale della cessionaria e, non condividendola, auspicano che la nuova azienda procederà ad un piano di assunzioni nella rete commerciale.
- Le Parti hanno effettuato - in adempimento alle procedure previste dall'art. 47 della L. 428/1990 e dell'art. 17 del CCNL per i Quadri Direttivi e per il personale dipendente dalle aree professionali delle imprese creditizie, le relative consultazioni sindacali.
- Le Parti nel darsi atto di aver sviluppato nel corso della procedura un ampio ed approfondito confronto, intendono, con il presente verbale di accordo, ricercare soluzioni che coniughino le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori/lavoratrici che verranno trasferiti con il Ramo d'Azienda nel pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali.

Tutto ciò premesso si conviene quanta segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Art. 2 Ramo d'Azienda

1. Subordinatamente al verificarsi di tutte le condizioni previste da norme di legge, regolamentari e statutarie, la data di efficacia della cessione del ramo d'azienda è prevista per il 1° ottobre 2021, nell'ottica di valorizzare le risorse interessate al trasferimento, con salvaguardia delle opportunità e dei percorsi di sviluppo professionale e di carriera.
2. I "ventinove" dipendenti del ramo d'azienda in forza alla data del trasferimento, così come individuati nella tabella sottostante, («i Dipendenti»), assunti a tempo

indeterminato, con contratto a tempo pieno, passeranno alle dipendenze di HCBE Italy senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 Cod. Civ.

N. Dipendenti	Centro di Costo
1	MI - HYUNDAI BRAND FIELD MANAGER
1	MI - KIA BRAND FIELD MANAGER
8	MI - HYUNDAI AREA MANAGER
8	MI - KIA AREA MANAGER
1	MI - AREA MANAGER/FIELD OPERATIONS
1	TO - HEAD OF RISK
1	TO - HEAD OF FINANCE
1	TO - HEAD OF IT & OPERATIONS
1	TO - RISK ANALYST
2	TO - UNDER WRITING MANAGER
1	TO - TREASURY MANAGER
1	TO - CONTROLLER
1	TO - ACCOUNTING/TAX MANAGER
1	TO - OPERATIONS SPECIALIST

Art. 3

Sede di lavoro

1. I dipendenti dedicati all'attività di natura bancaria a supporto del business che verranno trasferiti con la cessione del Ramo d'Azienda continueranno ad operare presso il loro attuale luogo di lavoro: sede di Torino.
2. I dipendenti dedicati all'attività commerciale, che operano in un regime di mobilità sul territorio nazionale, che continueranno a lavorare continuativamente in modo mobile in una area di riferimento abituale loro affidata, manterranno il collegamento con la sede di Milano di HCBE Italy ai meri fini della gestione amministrativa del loro rapporto di lavoro o di esigenze organizzative.

Art. 4

CCNL, Contrattazione di Secondo Livello e altro

Nell'ambito di tale operazione, nei confronti del personale trasferito ovvero del personale di HCBE Italy, troverà applicazione:

1. la disciplina Contrattuale Collettiva Nazionale del Credito CCNL 31 marzo 2015 come rinnovata dall'Accordo del 19 dicembre 2019 di lavoro per i quadri direttivi e per il personale dipendente dalle aree professionali delle imprese creditizie (di seguito «CCNL Credito») applicata all'atto del passaggio e tempo per tempo vigente.
2. Per quanto riguardano gli accordi di secondo livello e per tutto il periodo di salvaguardia di cui all'art. 12 punto 1. per HCBE Italy troverà applicazione la contrattazione aziendale tempo per tempo vigente per i dipendenti di Santander Consumer Bank che, con tutti gli istituti in essa previsti, qui si intende integralmente richiamata.
Rimangono pertanto garantite tutte e le stesse condizioni datoriali oggetto di accordi sindacali.
Ne riportiamo solo alcuni a mero titolo esemplificativo:
 - a) Previdenza Complementare per gli aderenti al fondo aperto UnipolSai, (e in ogni caso la possibilità per i non aderenti del personale HCBE Italy di conferire il proprio TFR e il loro contributo percentuale allo stesso fondo collettivo). L'adesione al fondo aperto aziendale proseguirà senza soluzione di continuità.
 - b) Assistenza sanitaria – polizza ramo malattia - gratuita sia per il dipendente che per il suo nucleo familiare fiscalmente a carico definita in base all'inquadramento del dipendente: IQ12 e Q34,
 - c) Valore del buono pasto,
 - d) Orario di lavoro e la conseguente flessibilità sottoscritta nell'accordo sindacale per il personale non commerciale,
 - e) Smart working,
 - f) Banca delle ore,
 - g) etc.
3. Con il presente verbale di accordo si intende confermare, esclusivamente per il personale commerciale oggetto di cessione del Ramo d'Azienda, l'applicazione delle "fasce di indennità" che danno titolo a percepire le attuali "Indennità di servizio esterno".
4. Al personale avente diritto, verrà assegnata in uso promiscuo, direttamente da HCBE Italy, una vettura del marchio Kia o Hyundai unitamente agli accessori previsti: fuel card, telepass, etc...

La concessione dell'autovettura in uso promiscuo è subordinata ad un fringe benefit che è soggetto a tassazione così come previsto dall'art. 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni).

Art. 5

Trattamento Retributivo

1. Ai Dipendenti trasferiti, in applicazione del disposto dell'art. 2112 Codice Civile, e ai sensi dell'art. 31, comma 5 del CCNL, verrà mantenuto il medesimo trattamento retributivo a carattere individuale e i trattamenti di varia natura, eventualmente maturati, con corresponsione periodica, sottoscritti e/o riconosciuti individualmente e/o collettivamente prima della cessione del Ramo d'Azienda e già in godimento; a titolo di esempio: trattamenti ad personam, superminimi assorbibili, superminimo (non assorbibile).
2. Verrà esclusa pertanto l'applicazione della normativa introdotta con il decreto 23/2015 per coloro che erano già alle dipendenze di Santander Consumer Bank ante 7 marzo 2015.
3. Verrà altresì mantenuta ferma l'anzianità di servizio maturata in Santander Consumer Bank compresa ai fini della maturazione del premio di fedeltà corrisposto al 25° anno di anzianità lavorativa.

Art. 6

Premio di Risultato e Mbo

1. Ricorrendone i requisiti e i presupposti contrattuali e normativi, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di efficacia giuridica dell'operazione, al personale trasferito da parte di Santander Consumer Bank sarà corrisposto, pro-quota (nove dodicesimi) il premio di risultato, così come definito dalla contrattazione di secondo livello e alle stesse scadenze.
2. La parte rimanente (tre dodicesimi), dalla data di efficacia dell'operazione al 31 dicembre 2021, verrà corrisposta da HCBE Italy alle medesime condizioni.
3. La stessa ripartizione verrà effettuata per l'MBO 2021 (management by objectives) riservato ai colleghi trasferiti con mansioni commerciali.

4. Negli anni a seguire i premi di cui sopra verranno conferiti direttamente da HCBE Italy a tutto il loro personale.

Art. 7

Condizioni bancarie agevolate

1. Conto Io Posso

Al personale oggetto di cessione del ramo d'azienda che abbia dalla data di efficacia dell'operazione di cessione presso Santander Consumer Bank un conto deposito "Io Posso" attivo a nome del Dipendente e/o cointestato, regolati alle condizioni riservate al personale dipendente, verrà mantenuta – in costanza di rapporto di lavoro con HCBE Italy - l'applicazione delle condizioni agevolate previste per i dipendenti di Santander Consumer Bank nell'arco temporale di cui all'articolo 12, punto 1.

2. Carte di credito personali

Al personale oggetto di cessione del ramo d'azienda che abbia dalla data di efficacia dell'operazione di cessione presso Santander Consumer Bank una carta di credito personale, sarà garantito il tasso e le condizioni agevolate previste per i dipendenti di Santander Consumer Bank per tutto l'arco temporale di cui all'articolo 12, punto 1.

3. Prestiti Personali

- a) Ai lavoratori oggetto di cessione del ramo d'Azienda che abbiano in corso un finanziamento a tasso agevolato, questo sarà mantenuto fino alla naturale scadenza del prestito personale stesso senza dover avanzare nessuna modifica contrattuale.

- b) Le nuove richieste di prestito personale avanzate dal personale HCBE Italy, successive alla data di efficacia dell'operazione di cessione, vedranno applicate le condizioni agevolate previste tempo per tempo per i dipendenti di Santander Consumer Bank.

- c) In ogni caso, verrà garantita altresì l'assenza di commissioni per l'estinzione anticipata del finanziamento concesso.

Art. 8

Titoli di assenza

Per quanto attiene alle ore di ferie maturate e non fruita, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle ex-festività e ai permessi maturati, ai sensi del citato CCNL, dal Personale

trasferito con la cessione del Ramo d'Azienda, HCBE Italy subentrerà in tutte le posizioni di debito e/o credito maturate presso Santander Consumer Bank alla data di efficacia giuridica dell'operazione.

Art. 9

Trattamento di Fine Rapporto

1. Santander Consumer Bank trasferirà a HCBE Italy il TFR non conferito presso un fondo pensione maturato dai Dipendenti.
2. Tuttavia, la cedente si rende disponibile ad anticipare ai Dipendenti, che ne facciano richiesta formale entro e non oltre il 10 ottobre 2021, il TFR da essi maturato alla data del 30 settembre 2021 accantonato oggi in Tesoreria Inps.

Art. 10

Formazione Professionale

Fermo restando quanto previsto dal CCNL, le parti confermano la centralità della formazione ai fini dello sviluppo professionale.

Le Parti convengono che la formazione continua rappresenti uno strumento prioritario per lo sviluppo professionale del personale e costituisce fattore determinante per la realizzazione degli obiettivi di crescita dei Dipendenti.

Art. 11

Associazione Bancaria

1. HCBE Italy ha conferito il mandato sindacale ad ABI – Associazione Bancaria Italiana – e pertanto con la presente intesa si intendono applicati tutti gli accordi nazionali tempo per tempo vigenti nell'ambito del Contratto Nazionale di Lavoro e degli accordi sulle Libertà sindacali.
2. I dipendenti interessati dall'operazione di cui al presente accordo, manterranno l'iscrizione in essere alla data di efficacia della cessione del ramo d'azienda senza necessità di nuova iscrizione presso la cessionaria, salvo revoca della delega, comunicata a HCBE Italy del singolo dipendente interessato.

Art. 12
Clausole Salvaguardia

Con specifico ed esclusivo riferimento all'operazione di cessione oggetto del presente accordo, soltanto a favore di chi ne faccia espressa richiesta ed unicamente nel perimetro dei "ventinove" Dipendenti, troveranno applicazione le seguenti specifiche previsioni:

1. HCBE Italy si impegna a non dare corso a procedure di tensioni occupazionali nei confronti dei Dipendenti, ad eccezione di conseguenze scaturite a seguito di procedimento disciplinare, per la durata di "settantadue" mesi decorrenti dalla data di efficacia del trasferimento del Ramo d'Azienda.
2. Qualora, nel periodo di "settantadue" mesi dalla data di efficacia del trasferimento, si verificano situazioni di tensioni occupazionali - a titolo meramente indicativo, la situazione perdita di controllo proprietario, vendita o cessione dell'azienda, crisi aziendale, insufficiente redditività della società, trasformazione delle attività, processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione, chiusura di sedi e/o uffici, soppressione delle mansioni cui sono addetti uno o più lavoratori interessati dalla cessione del ramo d'azienda e le casistiche di cui sopra determinino la cessazione del rapporto di lavoro dei Dipendenti con HCBE Italy, esclusivamente per evitare il rischio di licenziamento, il rapporto di lavoro dei Dipendenti verrà ricostituito alle dipendenze di Santander Consumer Bank.
3. Su espressa richiesta del Dipendente, oltre alla tutela di cui al punto 2. del presente articolo, si intende concedere il rientro in Santander Consumer Bank, se e solo se beneficiario dell'agevolazione di cui alla Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 a titolo di gravità ai sensi dell'art. 33, comma 3, a favore del Dipendente medesimo con altresì premessa di iscrizione al Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge del 12 marzo 1999, n. 68.
4. Su espressa richiesta del Dipendente, oltre alla tutela di cui al punto 2. del presente articolo, si intende concedere il rientro in Santander Consumer Bank al Dipendente stesso a cui sia stata riconosciuta, in favore ad un figlio minore di anni 14, l'agevolazione di cui alla Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 a titolo di gravità ai sensi dell'art. 33, comma 3.

5. Al verificarsi di casi per i quali troverà applicazione il punto 3. e 4., del presente articolo con la conseguente riassunzione in organico da parte di Santander Consumer Bank, le Parti firmatarie del presente accordo si incontreranno per valutare di sostituire i dipendenti rientrati in Santander Consumer Bank con colleghi della rete commerciale di Santander Consumer Bank che verranno assunti direttamente alle dipendenze di HCBE Italy.
6. La riassunzione di cui ai punti 2., 3. e 4. avverrà alle medesime condizioni retributive e di inquadramento in essere in Santander Consumer Bank al giorno precedente alla data di efficacia giuridica del trasferimento escludendo l'applicazione della normativa introdotta con il decreto 23/2015 per coloro che erano già alle dipendenze di Santander Consumer Bank ante 7 marzo 2015.
7. Il lavoratore sarà assunto da Santander Consumer Bank o da altra società del gruppo e sarà assegnato a mansioni eventualmente anche diverse, compatibilmente con le relative esigenze organizzative e produttive di Santander Consumer Bank, preferibilmente nell'ambito della sua regione di residenza o limitrofe; diversamente, presso la sede di Torino oppure presso la sede secondaria adottando le soluzioni lavorative previste da CCNL del Credito.

Art. 13

Agibilità sindacali

1. Le spese per l'esercizio dei diritti sindacali saranno a carico delle sigle sindacali di appartenenza.
2. HCBE Italy valuterà tempo per tempo insieme alle rappresentanze sindacali costituite l'eventuale rimborso delle spese di viaggio per attività di assoluta rilevante necessità.

Art. 14

Affidamento

1. Le parti si danno reciproco affidamento affinché HCBE Italy riveda un adeguamento maggiorativo, a partire dalla data di efficacia giuridica del ramo, relativo ai compensi delle fasce di cui all'articolo 4 punto 3. in funzione dell'eventuale ampliamento delle zone assegnate e/o dalla maggiore lontananza rispetto la zona di residenza.

2. Le parti firmatarie del presente accordo per la durata di vigenza della clausola di salvaguardia, di cui all'art. 12, punto 2., in caso di provvedimenti societari e/o di provvedimenti organizzativi e produttivi che abbiano un impatto sui Dipendenti di HCBE Italy, oggetto di cessione del Ramo d'Azienda, si impegnano ad incontrarsi conformemente a quanto previsto dal CCNL del Credito.
3. In ogni caso le Parti si incontreranno dopo il primo trimestre dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, per le necessarie operazioni di verifica circa il trasferimento dei lavoratori presso HCBE Italy.
4. Nel corso dell'anno precedente alla scadenza di cui all'art 12, punto 2. sarà previsto un incontro tra Santander Consumer Bank, HCBE Italy e le OO.SS. firmatarie del presente accordo per valutare congiuntamente l'andamento della partnership e le prospettive future, con particolare riguardo alle eventuali ricadute occupazionali.

Pertanto, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 47 della legge n. 428/90, le Parti dichiarano definitivamente esaurita la procedura prevista dalla legge e danno altresì atto del regolare svolgimento della procedura stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER SANTANDER CONSUMER BANK CONSUMER BANK SPA

Direttore Risorse Umane
GUIDO PIACENZA

Payroll, Relazioni Sindacali, Prevenzione e Sicurezza
PAOLA AMERIO

PER HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH

In nome e per conto di Hyundai Capital Bank Europe Italy

SIMONA CIPOLLINA

HR Manager
SILVIA VOLONTIERI

LE SIGLE SINDACALI

(FABI) Paola Cogli Ciccarelli

(FABI) Alberto D'Andrea (SCB)

(FABI) Lolli Simona (SCB)

(FISAC CGIL) Cinzia Borgia

(FISAC CGIL) Antonio Francesco Mesiano

(FISAC CGIL) Marcello Carcereri (SCB)

(FISAC CGIL) Giada Rinaldi (SCB)

(FISAC CGIL) Carla Raimo (SCB)

(FISAC CGIL) Nicola Mancazzo (SCB)